



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 138 del 4 Aprile 2023

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Si rimette in allegato:

- la decisione prot. 0125/TFNSD/2022-2023 registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2022-2023 del 30.03.2023 relativo al deferimento n. 12460/832 pf 21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022 nei confronti di Rocco Russo.
- la decisione prot. 0126/TFNSD/2022-2023 registro procedimenti n. 0140/TFNSD/2022-2023 del 30.03.2023 relativo al deferimento n. 21763/832 pf 21-22/GC/GR/ff del 15 marzo 2023 nei confronti della società ASD Academy Rossano.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

La Tribunale Federale Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 3 Aprile 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 6 a carico di:

1) ARCE MIANO AUGUSTIN nato a San Andres De Giles (Argentina) il 14.3.2021;

2) F.C.D. SANT'AGATA CALCIO 1948;

per rispondere:

- **il Sig. Arce Miano Augustin**, calciatore richiedente il tesseramento per la società F.C.D. Sant'Agata Calcio 1948, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 21.10.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società F.C.D. Sant'Agata Calcio 1948, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- **la società F.C.D. Sant'Agata Calcio 1948** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Arce Miano Augustin, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 321 pfi 22-23,

avente ad oggetto: "Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Sig. Arce Miano Augustin il quale, in occasione del tesseramento con la Società FCD Sant'Agata Calcio 1948 dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione argentina";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria posta in essere, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle indagini del 2.2.2023, ritualmente notificata;

Vista la memoria fatta pervenire alla Procura Federale dalla società FCD Sant'Agata Calcio 1948 all'esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- dichiarazione sottoscritta dal calciatore Sig. Arce Miano Augustin datata 21.10.2022, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;

- modulo di richiesta di tesseramento del calciatore Sig. Arce Miano Augustin datato 21.10.2022 ed inviato dalla società F.C.D. Sant'Agata Calcio 1948;

- approvazione del tesseramento del 21.10.2022 del calciatore Sig. Arce Miano

Augustin da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;

- comunicazione inviata tramite e-mail dalla Federazione Argentina alla F.I.G.C. in data 21.10.2022, dalla quale emerge che il calciatore sopra citato è già stato

tesserato per le società Club Almagro e CA Excursionistas, alla stessa affiliate;

- revoca del tesseramento del calciatore Sig. Arce Miano Augustin da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., datata 24.10.2022;

- foglio censimento della società F.C.D. Sant'Agata Calcio 1948 per la stagione sportiva 2022 - 2023;

- certificato di residenza del calciatore Sig. Arce Miano Augustin;

- estratto storico di tesseramento del calciatore Sig. Arce Miano Augustin;

Rilevato che dall'esame degli atti appena indicati è emerso quanto segue.

In occasione della richiesta di tesseramento per la società F.C.D. Sant'Agata Calcio 1948 del 21.10.2022, il Sig. Arce Miano Augustin ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata alla F.I.G.C. in data 21.10.2022 dalla Federazione Argentina, con la quale si attesta che il calciatore Sig. Arce Miano Augustin è stato tesserato per le società Club Almagro e CA Excursionistas, alla medesima affiliate;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

DEFERIVA

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. il Sig. Arce Miano Augustin, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società F.C.D. Sant'Agata Calcio 1948, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

2. la società F.C.D. Sant'Agata Calcio 1948;

per rispondere delle violazioni in epigrafe descritte.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 03 aprile 2023 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per il Sig. Arce Miano Augustin la squalifica per quattro giornate da scontarsi nel campionato di competenza;

per la società F.C.D. Sant'Agata Calcio 1948 l'ammenda di € 500,00;

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

al Sig. Arce Miano Augustin la squalifica di per quattro giornate da scontarsi nel campionato di competenza;

alla Società F.C.D. Sant'Agata Calcio 1948 l'ammenda di € 500,00;

dichiara la chiusura del procedimento.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 7 a carico di:**COMITO CRISTIAN nato il 23.3.1990****per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;**

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria espletata nel procedimento disciplinare n. 329 pfi 22-23, avente ad oggetto: *"Accertamenti in ordine all'inoltro in data 19.10.2022, tramite l'applicazione Instagram, di un messaggio dal sig. Cristian Comito, calciatore tesserato per la società ASD Rocca di Neto 1966, all'arbitro della gara Rocca di Neto – Nuova Aiello del 16.10.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria Gir. B, LND Comitato Regionale Calabria"*;

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- 1) copia della nota del 3.11.2022, del Presidente del Comitato Regionale Calabria LND, con i seguenti allegati:
- e mail del 22.10.2022 del Presidente della Sezione AIA di Lamezia Terme, con allegata comunicazione dell'arbitro effettivo sig. Cristian Mazza del 20.10.2022;
- 2) foglio censimento della società ASD Rocca di Neto 1966 per la stagione sportiva 2022 - 2023;
- 3) estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Cristian Comito;
- 4) referto arbitrale della gara Rocca di Neto – Nuova Aiello del 16.10.2022, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria della regione Calabria;
- 5) copia autenticata del messaggio ricevuto dall'arbitro sig. Cristian Mazza;
- 6) verbale di audizione del 29.12.2022 del sig. Cristian Comito, calciatore tesserato per la ASD Rocca di Neto 1966;
- 7) verbale di audizione del sig. Toscano Vincenzo, dirigente accompagnatore tesserato per la ASD Rocca di Neto 1966, del 29.12.2022;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue:

Il sig. Cristian Comito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rocca di Neto 1966, in data 19.10.2022, ha inviato, tramite l'applicazione "Instagram", un messaggio all'arbitro della gara Rocca di Neto – Nuova Aiello del 16.10.2022 del seguente testuale tenore: *"... Grandissimo moccioso che non sei altro, se volevi fare il protagonista non facevi L'arbitro per andare in giro per la Calabria e rovinare le persone ... cambia sport, Perché ti è andata bene che ti sei trovato a Rocca di Neto dove siamo tutte persone per bene ma se ti fossi trovato in qualsiasi altro campo con quella strafottenza, aria di superiorità e carattere pungente proprio per far innervosire le persone che fanno sacrifici la domenica e non come te viziatiello con il paparino che ti deve accompagnare per andare a fare lo schifo più assoluto per i campi della regione e poverino lo metti pure a disagio, penso che un paio di schiaffi li avresti presi ... tutte quelle giornate hai dato senza esserci stata partita neanche un'azione violenta né nei tuoi confronti né verso gli avversari ..."*.

Il messaggio inviato è certamente e palesemente contrario al dovere di tenere comportamenti rispettosi dei principi di lealtà, probità e correttezza in qualsiasi rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, così come sancito dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le espressioni utilizzate, infatti, contengono espressioni gravemente offensive per il destinatario delle stesse, in quanto contenenti appellativi ed espressioni palesemente ingiuriose, oltre che addirittura giustificative di eventuali gesti di violenza qualora si fossero verificati.

Le espressioni utilizzate dal sig. Comito, poi, esprimono in maniera evidente risentimento e disprezzo nei confronti dell'arbitro, così come emerge, in particolare, dalle seguenti locuzioni utilizzate: *"...grandissimo moccioso..."*, *"...con quella strafottenza..."*, *"...aria di superiorità e carattere pungente..."*, *"...piccola persona..."*, *"...viziatiello con il paparino che ti deve accompagnare per andare a fare lo schifo più assoluto per i campi della regione e poverino lo metti pure a disagio..."*, *"...penso che un paio di schiaffi li avresti presi..."*.

Le espressioni, utilizzate, inoltre, rientrano all'evidenza nella categoria delle cd. "hate words" (parole usate per ferire), e come tali hanno un carattere manifestamente insultante ed offensivo dell'altrui persona.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- il Sig. **COMITO CRISTIAN**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rocca di Neto 1966: per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 19.10.2022, inviato un messaggio attraverso l'applicazione "Istagram" all'arbitro della gara Rocca di Neto – Nuova Aiello del

16.10.2022, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria della regione Calabria, del seguente testuale tenore: "... *Grandissimo moccioso che non sei altro, se volevi fare il protagonista non facevi l'arbitro per andare in giro per la Calabria e rovinare le persone ... cambia sport, Perché ti è andata bene che ti sei trovato a Rocca di Neto dove siamo tutte persone per bene ma se ti fossi trovato in qualsiasi altro campo con quella strafottenza, aria di superiorità e carattere pungente proprio per far innervosire le persone che fanno sacrifici la domenica e non come te viziattello con il paparino che ti deve accompagnare per andare a fare lo schifo più assoluto per i campi della regione e poverino lo metti pure a disagio, penso che un paio di schiaffi li avresti presi ... tutte quelle giornate hai dato senza esserci stata partita neanche un'azione violenta né nei tuoi confronti né verso gli avversari ..."*;

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 03 aprile 2023 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

E, altresì, comparso il Sig. Cristian Comito.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per il Sig. Comito Cristian la squalifica di quattro giornate da scontarsi nel campionato in corso.

Il deferito ha chiesto applicarsi la sanzione minima.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, il Tribunale evidenzia che la sanzione richiesta dal Sostituto Procuratore Federale è eccessiva rispetto ai fatti contestati, tenuto anche conto che il deferito ha dimostrato di aver compreso la gravità della condotta posta in essere, facendone ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

al Sig. COMITO Cristian la squalifica di TRE giornate di squalifica da scontare nel campionato in corso; dichiara la chiusura del procedimento.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 8 a carico di:

- il sig. **Andrea Cariola**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l. nonché, a decorrere dalla stagione sportiva 2019 – 2020, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club;
- il Sig. **Vincenzo Cosa**, all'epoca dei fatti socio titolare di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della SSD Marca s.r.l.;
- la Società **A.S.D. Marca Football Club**

per rispondere

- il sig. **Andrea Cariola**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della SSD Marca s.r.l. nonché, a decorrere dalla stagione sportiva 2019 – 2020, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club:

a. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l., posto in essere atti rivolti alla fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro (matricola n. 950184) che ha dato origine alla A.S.D. Marca Football Club (matricola n. 951360) a totale insaputa dei soci sigg.ri Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, titolari indivisi di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l., in quanto non convocati e non presenti all'assemblea straordinaria disgiunta della predetta società tenutasi in data 7.6.2019, che ha deliberato la fusione societaria con la A.C.D. Sant'Agata d'Esaro; nonché per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della neo costituita A.S.D. Marca Football Club, richiesto ed ottenuto dal Comitato Regionale Calabria della L.N.D. la ratifica della fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro di cui al Comunicato

Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 29 del 10.9.2019, attestando in maniera non veridica la regolarità del procedimento di fusione che ha dato origine alla A.S.D. Marca Football Club;

b. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 19, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 29.4.2019, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l., a totale insaputa dei soci della S.S.D. Marca s.r.l. sigg.ri Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, richiesto al Comune di Cosenza il trasferimento in favore della società A.S.D. Marca Football Club della concessione dell'impianto sportivo "E. Morrone" sito in Cosenza, precedentemente affidato in gestione dalla predetta Amministrazione Comunale alla S.S.D. Marca s.r.l. con contratto del 3.8.2006 per la durata di anni 15 (quindici), scaduto in data

7.8.2021 e prorogato ai sensi dell'art. 10 ter del D. L. 25 maggio 2021 n. 73 sino alla data del 31.12.2023, nonché per avere consentito e comunque non impedito che, a decorrere dalla stagione sportiva 2019 – 2020, la società neo costituita A.S.D. Marca Football Club dallo stesso presieduta, utilizzasse *sine titulo* l'impianto sportivo affidato in gestione sino alla data di scadenza della relativa proroga (31.12.2023) alla società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782);

- il sig. **Vincenzo Cosa**, all'epoca dei fatti socio titolare di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della SSD Marca s.r.l.:

a. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contribuito alla fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro (matricola n. 950184) che ha dato origine alla società A.S.D. Marca Football Club (matricola n. 951360) a totale insaputa degli altri soci sigg. ri Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, titolari indivisi di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l., in quanto non convocati e non presenti all'assemblea straordinaria disgiunta della società SSD Marca s.r.l. tenutasi in data 7.6.2019 che ha deliberato la predetta fusione societaria;

- la società **A.S.D. Marca Football Club**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Cariola e Vincenzo Cosa, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 189 pfi 22 – 23, avente ad oggetto: *“Accertamenti in merito all'utilizzo dell'impianto sportivo Ennio Morrone da parte della società ASD Marca Football Club nonché sulla fusione tra le società SSD Marca ed ACD Sant'Agata di Esaro”*;

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Viste le memorie fatte pervenire alla Procura Federale dai sigg.ri Andrea Cariola e Vincenzo Cosa all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Viste le dichiarazioni rese dal sig. Andrea Cariola in occasione dell'audizione dallo stesso richiesta all'esito della notifica delle Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. segnalazione trasmessa a mezzo pec alla Procura Federale in data 16.9.2022 unitamente ai seguenti allegati:

- visura ordinaria della S.S.D. Marca s.r.l.;

- delibera del Comune di Cosenza del 16.12.2005 di affidamento in gestione del campo sportivo “E. Morrone” di Cosenza alla società Marca s.r.l.;

- contratto del 3.8.2006 per l'affidamento in gestione del complesso sportivo Comunale campo di calcio “E. Morrone” tra il Comune di Cosenza e la società Marca s.r.l.;

- verbale di assemblea straordinaria disgiunta della società SSD Marca tenutasi in data 7.6.2019 e relativa delibera di fusione societaria con la società ACD Sant'Agata di Esaro;

- verbale di assemblea straordinaria disgiunta della società ACD Sant'Agata di Esaro tenutasi in data 10.6.2019 e relativa delibera di fusione societaria con la società SSD Marca;

- verbali di assemblea congiunta tenutasi in data 11.6.2019 tra le società SSD Marca e ACD Sant'Agata di Esaro e relativa delibera di approvazione e ratifica delle decisioni assunte nelle precedenti assemblee disgiunte delle società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant'Agata D'Esaro del 7.6.2019 e del 10.6.2019;

- verbale di assemblea straordinaria del 20.5.2019 della società A.S.D. Marca Football Club;

- atto costitutivo e statuto sociale della società A.S.D. Marca Football Club;

- Comunicato Ufficiale n. 29 del 10.9.2019 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. di ratifica della fusione tra le società SSD Marca ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro;

- articoli pubblicati in data 11.8.2022 dal titolo *“Nessuna proroga sulla concessione scaduta. Ci sarà un altro bando”*;

2. domanda di fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro (matricola n. 950184) depositata presso il Comitato Regionale Calabria in data 17.6.2019;

3. attestazione del 22.9.2022 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. di regolare affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio della A.S.D. Marca Football Club;

4. richiesta di trasferimento della concessione dell'impianto sportivo “E. Morrone” sito in Cosenza depositata presso il Comune di Cosenza dalla A.S.D. Marca Football Club in data 30.4.2019;

5. fogli censimento della società A.S.D. Marca Football Club per le stagioni sportive 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022 e 2022 – 2023;

6. fogli censimento della società F.C.D. Real Sant'Agata per le stagioni sportive 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022 e 2022 – 2023;
7. organigrammi della A.S.D. Marca Football Club relativi alle stagioni sportive 2019 – 2020, 2020- 2021, 2021 – 2022 e 2022 – 2023;
8. organigramma della A.C.D. Sant'Agata di Esaro relativo alla stagione sportiva 2018 – 2019;
9. organigrammi della F.C.D. Real Sant'Agata relativi alle stagioni sportive 2019 – 2020, 2020-2021, 2021 – 2022 e 2022 – 2023;
10. “nulla osta disponibilità campo da gioco” presentati dalla società A.S.D. Marca Football Club relativi alle stagioni sportive 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022 e 2022 – 2023;
11. articoli di stampa pubblicati nelle date del 9.9.2022, 10.9.2022 ed 11.9.2022;
12. estratto storico di tesseramento del sig. Andrea Cariola;
13. estratto storico di tesseramento del sig. Vincenzo Cosa;
14. estratto storico di tesseramento del sig. Bruno Nocito;
15. richiesta di archiviazione del 10.11.2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 4107/2021 RGNR;
16. verbale di audizione resa in data 18.10.2022 dal sig. Kevin Marulla, socio della Marca s.r.l.;
17. verbale di audizione resa in data 25.10.2022 dal sig. Andrea Cariola, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club;
18. verbale di audizione resa in data 3.11.2022 dalla sig.ra Antonella Mirabella, socio della SSD Marca s.r.l.;
19. verbale di audizione resa in data 3.11.2022 dalla sig.ra Ylenia Marulla, socio della SSD Marca s.r.l.;
20. verbale di audizione resa in data 12.12.2022 dal sig. Vincenzo Cosa, socio della SSD Marca s.r.l.;
21. verbale di audizione resa in data 29.12.2022 dal sig. Mario Nocito, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Sant'Agata di Esaro;
22. verbale di audizione resa in data 7.1.2023 dal sig. Bruno Nocito, all'epoca dei fatti vicepresidente della A.C.D. Sant'Agata di Esaro.

* * * *

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Nel corso della stagione sportiva 2018 – 2019 il sig. Andrea Cariola, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l., con il contributo del sig. Vincenzo Cosa, all'epoca dei fatti socio titolare di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l., ha posto in essere atti diretti alla fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro, che ha dato origine alla A.S.D. Marca Football Club.

Tanto è avvenuto a totale insaputa degli altri soci della S.S.D. Marca s.r.l., sigg.ri Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, in quanto non convocati e non presenti all'assemblea straordinaria disgiunta tenutasi presso la sede della S.S.D. Marca s.r.l. in data 7.6.2019, che ha deliberato la predetta fusione.

I fatti sopra riferiti trovano conferma nelle dichiarazioni rese dal sig. Kevin Marulla, titolare unitamente alle sigg.re Antonella Mirabelli ed Ylenia Marulla di una quota indivisa pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l., il quale in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 18.10.2022 ha riferito testualmente: *“il sottoscritto e gli altri soci del Marca s.r.l., Marulla Ylenia e Mirabelli Antonella, non ha mai saputo nulla in quanto mai convocato dall'Assemblea”*.

Le stesse circostanze, inoltre, sono state confermate anche dalle sigg.re Antonella Mirabelli ed Ylenia Marulla in sede di loro audizione da parte della Procura Federale del 3.11.2022, in occasione delle quali le stesse hanno rispettivamente dichiarato: *“non mi è mai stato comunicato nulla né ho mai ricevuto convocazioni di assemblea aventi ad oggetto la fusione”*, *“mai mi è stato possibile esercitare i miei diritti di socia della S.S.D. Marca s.r.l.”*.

Dal verbale di assemblea straordinaria disgiunta della S.S.D. Marca s.r.l. tenutasi in data 7.6.2019, acquisito agli atti del procedimento, emerge che tale assemblea si è svolta con la sola presenza dei sigg.ri Andrea Cariola e Vincenzo Cosa e che la delibera che ha disposto la fusione tra la società S.S.D. Marca s.r.l. e la società A.C.D. Sant'Agata di Esaro, con conseguente creazione della A.S.D. Marca Football Club, è stata adottata a totale insaputa dei soci Kevin Marulla, Ylenia Marulla ed Antonella Mirabelli.

A quanto precede, poi, deve aggiungersi che il sig. Andrea Cariola, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della neo costituita A.S.D. Marca Football Club, ha richiesto ed ottenuto dal Comitato Regionale Calabria della L.N.D. la ratifica della fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro, attestando in maniera non veridica la regolarità del procedimento che ha condotto alla creazione della nuova società A.S.D. Marca Football club.

Dagli elementi acquisiti, infatti, emerge pacificamente che con Comunicato Ufficiale n. 29 del 10.9.2019 il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. ha ratificato la domanda di fusione fra le società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant'Agata di Esaro, presentata in data 17.6.2019 unitamente ai rispettivi verbali delle assemblee straordinarie disgiunte del 7.6.2019 e 10.6.2019 ed al verbale di assemblea congiunta dell'11.6.2019, nonché allo statuto sociale della neo costituita A.S.D. Marca Football club, regolarmente affiliata alla F.I.G.C..

Dagli ulteriori riscontri probatori acquisiti agli atti del procedimento, inoltre, è emerso che il sig. Andrea Cariola, nel corso della stagione sportiva 2018 – 2019 ed in particolare in data 29.4.2019, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della neo costituita A.S.D. Marca Football Club ed a totale insaputa dei soci della S.S.D. Marca s.r.l. sigg.ri Kevin Marulla, Ylenia Marulla ed Antonella Mirabelli, ha richiesto al Comune di Cosenza il trasferimento in favore della società A.S.D. Marca Football Club della concessione dell'impianto sportivo "E. Morrone" sito in Cosenza, precedentemente affidato in gestione dalla predetta Amministrazione Comunale alla S.S.D. Marca s.r.l. con contratto del 3.8.2006 per la durata di anni 15 (quindici), scaduto in data 7.8.2021 e prorogato ai sensi dell'art. 10 ter del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 sino alla data del 31.12.2023.

Dagli atti del procedimento emerge, pertanto, che la A.S.D. Marca Football Club, a decorrere dalla stagione sportiva 2019 – 2020, seppur soggetto giuridico distinto dalla S.S.D. Marca s.r.l. e pertanto non legittimato ad utilizzare un impianto sportivo affidato in concessione ad altra società se non a fronte di una nuova procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Amministrazione Comunale così come anche esplicitato nel provvedimento di archiviazione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 4107/2021 RG, ha utilizzato l'impianto sportivo E. Morrone sito in Cosenza del tutto illegittimamente, in quanto ancora nella disponibilità della società S.S.D. Marca s.r.l. sino alla scadenza della proroga (31.12.2023).

Ad ulteriore riprova di quanto fin qui esposto, poi, agli atti del procedimento sono stati acquisiti i nulla osta alla disponibilità del campo di giuoco rilasciati alla A.S.D. Marca Football Club a fronte di richiesta della stessa nelle stagioni sportive 2019 – 2020, 2020 – 2021 e 2021 – 2022; nelle richieste appena citata, in particolare, la A.S.D. Marca Football Club si dichiara proprietaria gestore dell'impianto sportivo affidato in concessione alla S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n.919782);

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Conti;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. il sig. **Andrea Cariola**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della SSD Marca s.r.l. nonché, a decorrere dalla stagione sportiva 2019 – 2020, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club;
2. il sig. **Vincenzo Cosa**, all'epoca dei fatti socio titolare di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della SSD Marca s.r.l.;
3. la società **A.S.D. Marca Football Club**;
per rispondere delle violazioni in epigrafe descritte.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 03 aprile 2023 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi

Nessuno è comparso per i deferiti..

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

1. per il Sig. **Andrea Cariola** 8 mesi inibizione: l'inibizione;
2. il Sig. **Vincenzo Cosa** 6 mesi di inibizione;
3. la Società **A.S.D. Marca Football Club** € 800,00 di ammenda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- per il Sig. **Andrea CARIOLA**, l'inibizione per OTTO (8) mesi;
 - per il Sig. **Vincenzo COSA**, l'inibizione di QUATTRO (4) mesi;
 - per la Società **A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB** € 800,00 di ammenda;
- dichiara la chiusura del procedimento.

3. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Tribunale Federale Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 3 Aprile 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Valerio CARVETTA COMPONENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

RECLAMO n° 49 della Società A.S.D. MANGONE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 129 del 16.03.2023 (INIBIZIONE Presidente Sig Raffaele SPADAFORA fino al 30.09.2023).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

che, dal rapporto dell'arbitro della gara A.S. Mangone Calcio – A.S.D. Real Fondo Gesù Crotona dell'11/03/2023, risulta che, al termine della gara, il Presidente della Società A.S. Mangone Calcio, Sig. Spadafora Raffaele, teneva un comportamento reiteratamente offensivo nei confronti del Direttore di gara che si accingeva a rientrare negli spogliatoi. Successivamente, dopo che l'Ufficiale di gara aveva fatto ingresso nello spogliatoio arbitrale, il Sig. Spadafora lanciava due pietre, una a terra e l'altra verso la porta dello spogliatoio, di fatto colpendola. Infine, mentre l'Arbitro si accingeva a raggiungere la propria autovettura, il dirigente in questione gli rivolgeva parole offensive e gravemente minacciose.

In riferimento a quanto sopra, il Giudice di prime cure ha sanzionato il dirigente Sig. Spadafora Raffaele con l'inibizione fino al 30/09/2023 (cfr. C.U. n.129 del 16/03/2023 del Comitato Regionale Calabria).

La reclamante contesta la ricostruzione dei fatti operata dall'Arbitro nel rapporto di gara; infatti, pur riconoscendo che il proprio Presidente abbia inveito contro l'ufficiale di gara, nega, tuttavia, che lo stesso abbia lanciato pietre e che abbia usato espressioni gravemente minacciose. Pertanto, chiede l'annullamento della sanzione di primo grado o una riduzione della stessa.

Va rilevato in questa sede che il rapporto dell'Arbitro, ai sensi dell'art.61 del C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tuttavia, si ritiene di dover ricondurre ad equità la sanzione irrogata al Sig. Spadafora Raffaele, in considerazione della effettiva gravità dei fatti accertati, riducendola fino a tutto il 31/07/2023;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione a carico del Presidente della Società A.S. Mangone Calcio, Sig. SPADAFORA Raffaele, fino al 31 LUGLIO 2023 e dispone accreditarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva sul conto della reclamante.

RECLAMO n° 50 della Società A.S.D. COTRONEI CACCURI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 135 del 30.03.2023 (punizione sportiva perdita della gara A.S.D. Cutro – A.S.D. Cotronei Caccuri del 26.03.2023 valevole per il Campionato di Promozione Girone A con il punteggio di 0 – 3, penalizzazione di UN punto in classifica per rinuncia, ammenda di € 300,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo e le controdeduzioni;
sentita la reclamante rappresentata dal Dr. Saverio Scavelli;

RITENUTO

che dal concorde referto del direttore di gara e del commissario di campo risulta quanto segue:

- alle ore 14:25 circa, giungeva presso l'impianto sportivo il pullman con a bordo la squadra della Società A.S.D. Cotronei Caccuri e questo si fermava in prossimità di una porta di accesso alle gradinate della tribuna, "invece di fermarsi alla porta carrabile";

- alcuni soggetti non identificati che, dapprima si erano introdotti abusivamente nello spazio ove sono situati gli spogliatoi, facevano ingresso da un cancello laterale all'interno dello spazio riservato al pubblico e si posizionavano nei pressi della porta di accesso.
- "qualche istante dopo l'arrivo del pullman" alcuni atleti (circa 5 o 6) della Società A.S.D. Cotronei Caccuri, nonostante fossero stati minacciati dai soggetti non identificati citati in precedenza, varcavano regolarmente il cancello da cui si ha accesso nello spazio che conduce agli spogliatoi;
- entrato anche il resto del gruppo squadra, i componenti venivano fatti oggetto di insulti, minacce, spintoni e "calci nella parte bassa delle gambe" da parte di soggetti non identificati;
- tra la calca generale, veniva notato, senza essere identificato, un soggetto "in tuta sportiva" che sferrava un pugno ad una persona in abiti civili e veniva trattenuto da altri soggetti con lo scopo di evitare la sua reazione;
- gli atleti della Società A.S.D. Cotronei Caccuri, che in precedenza avevano fatto ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi, venivano invitati dai loro dirigenti a far ritorno sul pullman;
- nel frattempo erano accorsi sul posto due Militari dell'Arma dei Carabinieri;
- trascorsi alcuni minuti, il mezzo con a bordo il gruppo squadra, lasciava l'impianto sportivo senza ulteriori conseguenze.

Premesso quanto sopra, il Giudice Sportivo, sul presupposto che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione, nei termini regolamentari, della Società A.S.D. Cotronei Caccuri, infliggeva alla Società stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; irrogava la penalizzazione di un punto in classifica per rinuncia; ed, ancora, l'ammenda di euro 300,00.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha proposto reclamo la Società A.S.D. Cotronei Caccuri sostenendo che gli atleti e i dirigenti, dopo aver subito un'aggressione anche fisica da parte di sostenitori della Società A.S.D. Cutro, erano costretti a risalire sul pullman e ad allontanarsi dalla struttura per il forte clima di tensione che si era creato e per salvaguardare l'incolumità dei tesserati, alcuni dei quali minori.

Ha chiesto, pertanto, in via principale che sia assegnata la vittoria della gara ad essa A.S.D. Cotronei Caccuri ed, in via subordinata, che sia disposta la ripetizione della gara, non disputata a causa di forza maggiore.

Il reclamo è infondato.

Del tutto correttamente il primo Giudice ha ritenuto che la gara non abbia avuto luogo per il comportamento della Società A.S.D. Cotronei Caccuri, la quale pur avendo subito un'aggressione da parte di sostenitori della Società A.S.D. Cutro (anch'essa sanzionata dal Giudice Sportivo) ha ritenuto, con propria autonoma e spontanea decisione e senza nemmeno informare il Direttore di gara, di riparare sul pullman e, successivamente, di allontanarsi, abbandonando, di fatto, il campo di gioco.

Sia l'Arbitro che il Commissario di campo riferiscono, infatti, che furono gli stessi dirigenti della Società A.S.D. Cotronei Caccuri ad invitare i propri tesserati a risalire sul mezzo.

Riferiscono, vieppiù, l'Arbitro ed il Commissario di campo, di essersi avvicinati al pullman e di essere stati aggrediti verbalmente dai tesserati della Società A.S.D. Cotronei Caccuri, i quali, trascorsi alcuni minuti, lasciavano l'impianto sportivo senza ulteriori conseguenze.

Il tutto alla presenza di due militari dell'Arma dei Carabinieri, la cui presenza era stata regolarmente richiesta dalla Società A.S.D. Cutro (come da documentazione in atti), che avrebbero potuto garantire l'ordine pubblico e, quindi, la regolare disputa della gara.

Gli stessi ricorrenti, nella denuncia presentata alla Stazione dei Carabinieri di Cutro, allegata al ricorso, danno atto che, intanto, gli aggressori erano "scappati nelle vicinanze".

I fatti, per come accertati, integrano sicuramente la rinuncia a disputare la gara da parte della Società A.S.D. Cotronei Caccuri, senza che possa individuarsi alcuna costrizione da parte di soggetti terzi, né tanto meno, alcuna causa di forza maggiore.

Sul punto, malgrado le deduzioni della Società A.S.D. Cutro (cui va dato atto di essersi assunta le responsabilità dell'accaduto in uno spirito di pacificazione, di collaborazione e di lealtà sportiva) non è giuridicamente possibile, sulla scorta dei fatti per come accertati, individuare alcuna forza esterna che, per il suo potere superiore, abbia determinato, in modo necessario ed inevitabile, la Società A.S.D. Cotronei Caccuri ad abbandonare il campo di gioco contro la sua volontà.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0125/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 30 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12460/832 pf21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022, depositato il 17 novembre 2022, nei confronti del sig. Rocco Russo, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Rocco Russo la sanzione di mesi 10 (dieci) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Leopoldo Di Bonito

IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso

Depositato in data 30 marzo 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0126/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0140/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 30 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21763/832pf21-22/GC/GR/ff del 15 marzo 2023, depositato il 16 marzo 2023, nei confronti della società ASD Academy Rossano, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Academy Rossano la sanzione di euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Leopoldo Di Bonito

IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso

Depositato in data 30 marzo 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai